

FAC SIMILE CONTRATTO CON DETTAGLI OMESSI

CONTRATTO DI CESSIONE DI CUCCIOLO DA COMPAGNIA

TRA

Daiana Cottu, residente in Rho Via Castelli Fiorenza 3 ,Cod Fisc CTTDNA95B57I577Y, titolare dell'allevamento amatoriale shardana, da qui innanzi, per brevità, chiamata anche "parte cedente"

E

parte cessionaria

PREMESSO

- Che con il proprio affisso "Shardana" la Sig.ra Daiana Cottu ha prodotto una cucciolata

- che la parte cessionaria in ossequio a quanto previsto dagli art*****., si impegna a garantire la corretta ed adeguata cura dell'animale in oggetto, consapevole delle conseguenze derivanti da qualsiasi comportamento concretante il reato di "maltrattamento animali"

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

Articolo 2

Oggetto del presente contratto è il trasferimento di proprietà del gatto *****

Articolo 3

Il gatto oggetto del presente contratto viene ceduto come animale da compagnia Per tale ragione, le parti concordemente stabiliscono che l'animale in oggetto ceduto sterilizzato.

Articolo 4

la parte cessionaria versa alla parte cedente € _____, da intendersi esclusivamente come mero rimborso delle spese occorse per il suo mantenimento e la cura dell'animale sino alla consegna.

Tale somma è stato corrisposta con le seguenti modalità

Acconto

Saldo

Articolo 5

L'animale viene consegnato alla parte cessionaria, la quale, dopo averlo esaminato, dichiara di accettare di divenirne proprietario alla data odierna con clausola visto e piaciuto. La parte cedente dichiara comunque di concedere alla parte cessionaria, che accetta, in virtù delle particolarità del bene oggetto del presente contratto, che è animale vivo, uno speciale regime delle garanzie che si articolerà come indicato al successivo art. 9.

Articolo 6

La parte cessionaria dichiara di essere stata informata dalla parte cedente delle caratteristiche di sviluppo del cucciolo di gatto e dichiara di rispettarle al fine di ottenere la corretta crescita fisiologica e caratteriale dell'animale. Inoltre, si impegna fin d'ora a:

A) accudire il gatto con la massima cura e diligenza, in particolare offrendogli un ambiente affettuoso;

B) fornire al gatto le opportune cure veterinarie, ivi espressamente incluse le vaccinazioni e le visite periodiche;

C) custodire l'animale esclusivamente presso la propria abitazione, restando in particolare fermamente esclusa la possibilità, per il predetto gatto, di vagare all'esterno senza sorveglianza

D) mettere a disposizione del gatto spazi sufficienti in cui vivere, con espresso e categorico divieto di farlo vivere in gabbia o ambienti costrittivi, recinti o stanze carenti di illuminazione naturale e artificiale, non riscaldate, prive di ricircolo d'aria o comunque di ampiezza inferiore ai 9 mq, se non per brevi periodi e su espressa prescrizione del medico veterinario.

E) fornire al gatto un'alimentazione sufficiente e di buona qualità, per quanto possibile conforme alle indicazioni ricevute dalla Sig.ra Daiana Cottu

F) non sottoporre il gatto a interventi di asportazione chirurgica degli artigli e delle corde vocali caudectomia, otoectomia o asportazione dei denti, se non a scopo terapeutico;

G) Fornire all'allevatore notizie regolari (non meno di una volta all'anno) sulla salute del gatto stesso;

H) Evitare qualsiasi contatto con animali di cui non è conosciuto lo stato di salute, e in particolare con gatti non vaccinati e/o non testati per FiV e FelV con risultato negativo

I) apprendere informazioni, tramite il proprio veterinario di fiducia, circa le piante ornamentali tossiche considerate letali per il gatto, sia per ingestione, che per contatto diretto, e aver cura che l'animale oggetto del presente contratto

non abbia alcun contatto con esse

J) mettere in sicurezza porte basculanti, balconi, ringhiere, finestre e porte, prestando particolare attenzione alle aperture a vasistas, estremamente pericolose per i gatti.

L) informare tempestivamente l'allevatore dell'eventuale sopravvenuta impossibilità di continuare ad accudire il gatto al fine di individuare contestualmente la miglior soluzione per l'animale, ovvero la cessione a terzi, con espresso divieto di cessione dell'animale a negozi di animali, laboratori scientifici o altri allevamenti;

Articolo 7

*****, le parti concordemente stabiliscono che il prezzo di riacquisto del cucciolo sarà pari ad € 300,00 qualora il gatto non abbia ancora compiuto un anno di vita, ed € 200,00 qualora il gatto abbia già compiuto un anno di vita

Articolo 8

Il gatto viene consegnato al nuovo proprietario munito dei seguenti documenti

- 1) Libretto sanitario attestante l'avvenuta vaccinazione con richiamo, nonché le risultanze dell'esame coprologico effettuato
- 2) certificato veterinario attestante la buona salute del cucciolo
- 3) copia dichiarazione di nascita e monta vidimata dall'associazione felina enfi-ente nazionale felinotecnica italiana
- 4) Copia test Fiv e FelV della madre
- 5) copia del passaggio di proprietà

Il certificato genealogico dell'animale, reso in conformità di quanto stabilito dall'art 3 del presente contratto, sarà consegnato direttamente alla parte cessionaria, mediante consegna a mani o invio all'indirizzo indicato nel presente contratto con lettera raccomandata A/r non appena reso disponibile dall'associazione felina.

Articolo 9

***** la parte cedente concede alla parte cessionaria uno speciale regime delle garanzie, che si articolerà come segue: In primo luogo, e con riferimento alle patologie infettive, la parte cedente risponderà dell'eventuale sviluppo di queste ultime nei 7 giorni successivi alla consegna, e a condizione che il gatto non venga in contatto con altri animali o che non sia lasciato libero di vagare all'aperto. Nessuna garanzia sarà dovuta, in caso in cui il gatto abbia avuto contatti con altri animali, o sia stato libero di vagare all'aperto. Regime particolare viene invece, concordemente stabilito dalle parti con riferimento alla presenza di anticorpi anti FeCv, nonché per l'eventuale sviluppo della sindrome da peritonite infettiva felina (FIP). ***** La parte cessionaria dichiara di essere consapevole che lo sviluppo di Fip riguarda una percentuale di circa il 3% dei gatti di qualsiasi razza e di età inferiore ai 18 mesi di vita. La parte cedente offre, per tale patologia, alla parte cessionaria, che la accetta, data la particolare natura della FIP, una garanzia della durata di 3 mesi dalla data di consegna del gatto oggetto del presente contratto, vigente a condizione che il gatto, entro tale periodo, non sia stato in contatto con altri animali, o che non sia stato libero di vagare all'esterno dell'ambiente domestico. Nessuna garanzia sarà dovuta nel caso in cui il gatto abbia avuto contatti con altri animali, o sia stato libero di vagare al di fuori dell'ambiente domestico.

La parte cedente fornisce, inoltre, alla parte acquirente, garanzia annuale decorrente dalla data del presente contratto per le patologie genetiche, congenite o ereditarie.

Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, la parte cessionaria rinuncia al risarcimento di ogni eventuale danno derivato, in via diretta o indiretta, dalla morte dell'animale *de quo*.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
